Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 febbraio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1956, n. 48.

Proroga del termine per le richieste di concorsi a cattedre universitarie, per le chiamate e per i trasferimenti di professori universitari di ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1955-56 il termine fissato per le richieste dei concorsi a cattedre nelle Università o Istituti di istruzione superiore, è prorogato sino al 1° marzo 1956 e il termine per le chiamate e i trasferimenti dei professori di ruolo sino al 10 marzo 1956.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 49.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Don Minzoni di La Spezia.

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Don Minzoni di La Spezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 50.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Luzzi (Cosenza).

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di Luzzi (Cosenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 51.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. d'Aosta » di Bari.

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. d'Aosta » di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 52.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Caltagirone (Catania).

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale di Caltagirone (Catania) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 41. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1956.

Nomina di un membro del Collegio sindacale dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;
Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;
Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;
Visto l'art. 16 del citato statuto che prevede la composizione del Collegio dei sindaci;
Visto il proprio decreto 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1954, registro Finanze n. 26, foglio n. 105, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale per l'Ente suddetto per il triennio 1° luglio 1954-30 giugno 1957;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, nella carica di sindaco, del rag. Francesco Scano direttore capo divisione della Ragioneria centrale della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti collocato a riposo, con altro funzionario di grado non superiore al 6° della Ragioneria generale dello Stato;
Vista la comunicazione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con cui viene designato in sostituzione del rag. Francesco Scano, collocato a riposo, il dott. Camillo Giuseppone;

Decreta:

E' nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto il dott. Camillo Giuseppone, ispettore superiore di finanza in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del rag. Francesco Scano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1956
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 372. — BENNATI

(760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

246° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1955, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 349, con il quale il sig. Giovanni Morandi e gli eredi del defunto sig. Angelo Maj, sono dichiarati decaduti da ogni diritto loro spettante sulla concessione della miniera di ferro denominata « S. Barbara », sita in comune di Schilpario, provincia di Bergamo, originariamente confermata in perpetuo con decreto Ministeriale 5 luglio 1940 ai signori Angelo Maj, Giovanni Morandi, Alessandro Arici e Antonietta Grassi e trasferita ed intestata con successivo decreto Ministeriale 25 novembre 1940 ai signori Giovanni Morandi, Angelo Maj, S.A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck e S.A. Italiana Ernesto Breda.

Per effetto di tale decadenza la concessione predetta rimane intestata alla Società anonima Ernesto Breda, con sede in Milano, ed alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 14 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1955, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 236, con il quale è accettata la rinuncia della Società italiana di studi minerari, con sede in Udine, alla concessione della miniera di scisti bituminosi denominata « Resiutta », sita nel comune di Resiutta, provincia di Udine

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1955, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 60, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco e calamina denominata « Val Seriana » sita in territorio dei comuni di Gorno, Oneta, Nossa, Premolo, Parre ed Oltre il Colle, provincia di Bergamo, è trasferita ed intestata all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma.

(750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 24 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,84	624,82	624,86	624,83	624,75	624,82	624,83	624,83	624,84	624,82
$ Can.	625,45	625,50	625,50	625,50	625,05	625,25	625,375	625,50	625,50	625,25
Fr Sv lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,80	145,81	145,815	145,81	145,81	145,80
Kr D.	90,75	90,73	90,75	90,74	90,675	90,72	90,70	90,74	90,74	90,75
Kr N.	87,68	87,69	87,70	87,69	87,69	87,72	87,66	87,69	87,70	87,75
Kr Sv.	120,72	120,72	120,75	120,72	120,75	120,68	120,725	120,72	120,72	120,70
Fol	165,15	165,10	165,16	165,15	165,10	165,25	165,13	165,15	165,15	165,10
Fr B.	12,585	12,58	12,585	12,58	12,585	12,58	12,58	12,58	12,586	12,585
Fr Fr.	178,60	178,53	178,55	178,50	178,55	178,55	178,53	178,50	178,58	178,50
Fr Sv acc.	143,48	143,41	143,40	143,39	143,40	143,48	143,41	143,39	143,44	143,50
Lst.	1755,50	1754,375	1755 —	1754,75	1754,25	1754,50	1755,25	1754,75	1754,75	1754,50
Dm. occ.	149,72	149,69	149,73	149,71	149,65	149,71	149,64	149,71	149,72	149,70

Media dei titoli del 24 febbraio 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	59,975
Id 3,50 % 1902	58,95
Id 5 % 1935	91,75
Redimibile 3,50 % 1934	81,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,725
Id. 5 % 1936	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	83 —

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,83
1 dollaro Can.	625,437
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,72
1 Kr. Norv.	87,675
1 Kr. Sv.	120,722
1 Fol.	165,14
1 Fr. bel.	12,58
100 Fr. Fr.	178,515
1 Fr. Sv. acc.	143,40
1 Lst.	1755 —
1 Marco ger.	149,675

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a quattro posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1955, n. 222, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero;

Decreta:

Sono ammessi al concorso di cui alle premesse, i seguenti aspiranti che ne hanno fatto domanda:

Alonge Alberto, Asmone Antonio, Bagnoli Luigi, Battistini Giovanni, Bechi Rino, Boschetti Erminio, Butazzi Renzo, Buttari Orazio, Calandra Orlando, Caselli Quirino, Cassotta Alessandro, Cavaglià Gian Maria Alessandro, Cedro Mario, Corpi Marziale, Corrias Giorgio, Culin Annibale, Cupi Annibale, Damiani Romano, De Rita Giuseppe, Di Cesare Mario, Di Gianfrancesco Mario, Di Giovine Gaetano, Dioguardi Giuseppe, Falzetti Carlo, Felletti Matteo, Ferro Manlio, Filippi Filippo, Fiocco Silvano, Frezza Francesco, Fricchione Luigi, Genovesi Ranieri, Geremia Fioravanti, Giorgieri Paolo, Guarnaccia Vincenzo, Labbruzzo Francesco, Lastella Luigi, Le Piane Angelo, Lo Prinzi Francesco, Luppi Cenzino, Mancini Antonio, Maretti Giovanni, Martinez Nicolò, Martini Roberto, Masi Luigi, Mazza Giuseppe, Mazzotta Gianfranco, Mormile Remo, Morrone Luigi, Mosca Paolo, Nobili Claudio, Notargiacomo Gaetano, Panebianco Giuseppe, Pannuti Nelio, Papetti Sandro, Peca Giorgio, Pelloni Emilio, Pesso Elio, Preti Lorenzo, Reitano Giorgio, Santagata Alessandro, Scaglia Giuseppe, Scelzo Luigi, Scorsone Giuseppe, Siciliano Felice, Simeone Giovanni, Stracquadanio Raffaele Maria, Talacchi Alessandro, Teti Francesco, Titz Marcello, Urbini Gianmario, Vella Calogero, Vitellio Vincenzo, Zabatta Michele.

Roma, addì 23 febbraio 1956

Il Ministro: MARTINO

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE

Le prove scritte del concorso a quattro posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, bandito con il decreto Ministeriale 22 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1955, n. 222, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 5, 6, 7, 8 e 9 marzo 1956, alle ore 11.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali del Palazzo degli esami non oltre le ore 10 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(764)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi per esami a ottanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura e a dodici posti di vice segretario in prova *(grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo* centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, concernenti l'assunzione obbligatoria rispettivamente degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra e degli invalidi per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

1) concorso per esami a ottanta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

2) concorso per esami a dodici posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale.

Art. 2.

Per essere ammessi ai concorsi indicati all'articolo precedente gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani col godimento dei diritti politici;

b) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

c) essere di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) avere compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati all'art. 4;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

per il concorso a ottanta posti di ispettore aggiunto in prova: laurea in scienze agrarie;

per il concorso a dodici posti di vice segretario in prova: laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli; o una delle lauree rilasciate in base agli ordinamenti didattici precedenti, che sono elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, recante modificazioni al regolamento organico per il personale di questo Ministero.

Non possono partecipare al concorso per la nomina in uno dei ruoli indicati all'art. 1, coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi relativi allo stesso ruolo, senza conseguirvi l'idoneità.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, ad eccezione dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, distinte per ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento

legislativo e del personale Divisione VII, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nelle domande:

1) il proprio cognome, nome e paternità;

2) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il 30° anno di età alla data del presente decreto, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il concorso al quale intendono essere ammessi;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) il titolo di studio, indicando l'anno accademico e la Università in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il proprio domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti;

10) di non aver preso parte a due precedenti concorsi per la nomina nello stesso ruolo al quale si riferisce la domanda, senza conseguirvi l'idoneità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio in cui prestano servizio.

Le firme del notaio o del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Art. 4.

Il limite massimo del 30° anno di età di cui alla lettera *d*), art. 2, del presente decreto, è elevato a 35 anni;

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Lo stesso limite è elevato a 39 anni:

e) per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, salva nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi della lotta di liberazione, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito a operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1954 e per i mutilati e invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito un assegno temporaneo o un assegno per una volta tanto in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria nona o da 3 a 6 della categoria decima di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per il personale già dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio dell'elevazione del limite di età di cui innanzi si cumula con gli altri benefici sui limiti di età previsti dalle vigenti norme legislative.

Per i concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei singoli concorsi saranno composte a' sensi dell'art. 23 del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di ciascun concorso consteranno di tre prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte di esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli aspiranti saranno preventivamente avvisati della loro ammissione al concorso ovvero della eventuale esclusione.

Per l'identificazione dei partecipanti alle prove scritte ed orali, dovrà essere esibito un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, eventuali titoli a riserva di posti o di preferenza a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Divisione VII, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro data apposita comunicazione, il documento od i documenti attestanti il possesso di tali titoli e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18: la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: la dichiarazione, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine: copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da L. 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1943 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860-od 6, dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promossi di grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra. l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943: apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine: apposito certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati e assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953: il decreto di concessione di pensione o assegno, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio: il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*), gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, ed i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio: un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli di mutilati ed invalidi per le stesse cause di cui alla lettera *h*) il certificato mod. 69 (o mod. 69-*ter* di cui all'ultimo comma della precedente lettera *h*) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio), rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali: copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto, su carta bollata da L. 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, o dal capo ufficio per quelli facenti parte del personale di questo Ministero, indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato, le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole: lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa lo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) dal quale risulti che la loro famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilati e invalidi come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 7; agli idonei combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *m*) di detto art. 7, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani di guerra e categorie assimilate, ai figli dei menzionati mutilati ed invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria e agli idonei capi di famiglia numerosa.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti di ciascuna Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno inoltre documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti dai documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o del pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se minore di anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale del titolo di studio o copia di esso, su carta bollata da L. 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà il prescritto certificato contenente la annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma stesso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei all'impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati dello stato di servizio militare (per ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta bollata da L. 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare, ma sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è tuttavia necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato, o rivedibile, dal Consiglio di leva, dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da L. 100, e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre soltanto copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi, il titolo di studio ed il certificato medico; se dipendenti da questo Ministero, soltanto il titolo di studio ed il certificato medico.

9. Coloro che si trovino in servizio militare potranno presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale ed un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato medico dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 10.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario gudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati, e, per gli altri atti, gli uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 12.

I vincitori del concorso a ottanta posti di ispettore aggiunto ed i vincitori del concorso a dodici posti di vice segretario saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorsi i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti rispettivamente per il grado 10° di gruppo *A* e per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Saranno esentati dal servizio di prova coloro che vi abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Ai vincitori sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado iniziale relativo al ruolo cui hanno concorso, oltre le quote di aggiunta di famiglia spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli aspiranti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1956
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 369. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

del concorso a ottanta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, *grado* 10°) *nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.*

PROVE SCRITTE

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2) Economia e politica agraria, estimo rurale.
3) Zootecnia.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Industrie agrarie.
3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria.
4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

del concorso a dodici posti di vice segretario in prova (gruppo A, *grado* 11°) *nel ruolo amministrativo centrale*

PROVE SCRITTE

1) Diritto civile e commerciale.
2) Diritto costituzionale e amministrativo.
3) Economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Elementi di statistica.
3) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4) Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(741)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 38962 del 23 settembre 1955, con cui venivano assegnate alle candidate vincitrici le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1953;

Considerato che l'ostetrica Michelini Mafalda, assegnata alla condotta di Falvaterra, ha rinunziato alla condotta di cui sopra;

Vista la graduatoria di merito del concorso di che trattasi, approvata con decreto n. 38961 del 23 settembre 1955, in base alla quale la condotta di Falvaterra, a seguito della rinunzia della predetta Michelini Mafalda, deve essere assegnata all'ostetrica Valentini Severina, anche in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Valentini Severina, compresa nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Falvaterra.

Il sindaco di Falvaterra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 11 febbraio 1956

Il prefetto: CHIARAMONTE

(716)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.